

	I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S E C O N D A R I A S U P E R I O R E				
	“ L U I G I V A N V I T E L L I ”				
 ECDL	SETTORE ECONOMICO		SETTORE TECNOLOGICO		 
	Amministrazione Finanza e Marketing		Costruzioni Ambiente e Territorio		
	SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO		SETTORE SERVIZI		
	Produzioni industriali e Artigianali Manutenzione e Assistenza Tecnica		Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Servizi socio-sanitari		
Sede: via Ronca - 83047 LIONI (AV) Cod. mecc. AVIS01200L					
avis01200l@pec.istruzione.it		www.iissvanvitelli.edu.it		AVIS01200L@istruzione.it	
Tel. 0827 1949208		COD. FISCALE: 82002610648		Fax 0827 1949202	

Prot.n. 6371/2021/A.1.a

Dell'11 Settembre 2021

Ai genitori

A tutti gli interessati

Al Personale Scolastico

Alla DSGA

Al Sito

Circolare n.13/2021-2022

Oggetto: Accesso all'istituto ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021) Vigente al: 11-9-2021 (in allegato)

Ai sensi del citato D.L. in oggetto, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La disposizione non si applica agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, dovrà

essere effettuata non solo dai dirigenti scolastici o dai responsabili dei servizi ma anche dai rispettivi datori di lavoro.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35."

Si ricorda che è prevista una sanzione dai 400 ai 1000 euro per chi, pur avendo l'obbligo, non ha il green pass e per i dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

Per i docenti c'è la sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello stipendio. A controllare il pass saranno i dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma anche i datori di lavoro.

Il Dirigente Scolastico

Marilena Viggiano

Firma autografa omessa ai sensi

dell'art3 del D. Lgs. n. 39/1993